



PROVINCIA DI PISA
**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto nr. 136 del 21/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 4 CO. 2 DEL REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS. 50/2016

Hash:

DEL_DECP_136_2019.pdf.p7m

3D5F3E8FAA4DAABE65B45A0BE3FCE09C25C11242784999CF8640452D66FC85FF36A79461
24FC32874A4D6C489AEFA8BB58E486424E228865CB1899D7A9D97E5F

Regolamento Incentivi_modificato 2019.pdf.p7m

A88CB0B9CE1C8695F861D65AB3BE785EA10B4B97140B5365F495FD85CF9C0874536D2191
605B4033DDEBBE09E7D0174E7772E91046299D1CAAB2DB3CB2A3B543

Verbale sottoscrizione modifica.pdf.p7m

B254F554C2116F6640E023D8BCB37BA0CD727151E6510DE37DFDB3BE90BED9569C3852F9
1A0C13BFA9ED4B2F9C7155E1F722B66642888CDEB23B2890758A1FAB



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta nr. 3463 del 2019

Decreto nr. 136/2019

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 4 CO. 2 DEL REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS. 50/2016

IL PRESIDENTE

Nell'esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e della Legge 56/2014.

Con l'assistenza del Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, T.U. n° 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Preso atto che con decreto presidenziale n. 118 del 25/10/2018 è stato approvato il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche successivamente alla novella apportata dall'art.113 del D.Lgs 50/2016.

Dato atto che dopo un primo periodo di applicazione sono venute in evidenza alcune criticità dovute alla formulazione del co. 2 dell'art. 4 che così recita *“La liquidazione di cui al precedente comma 1 avverrà in due soluzioni semestrali: a settembre riferita al primo semestre, con atti di rendicontazione approvati entro il 30 giugno, ed a marzo, con atti di rendicontazione approvati entro il 31 dicembre, nel rispetto comunque della normativa generale sull'utilizzo delle risorse decentrate”*.

Dato altresì atto che, a seguito di richiesta da parte della rappresentanze sindacali, all'uopo è stato avviato il confronto per la modifica dell'art. 4 co. 2 le cui risultanze sono state trasfuse nel verbale sottoscritto in data 28/10/2019 (Allegato A) con il quale le parti hanno formalizzato l'intesa in ordine al nuovo testo del co. 2.

Ritenuto nulla ostare alla formale approvazione del nuovo testo del Regolamento per incentivi per funzioni tecniche nelle risultanze del testo “Allegato B” al presente provvedimento, dando atto che lo stesso sostituisce integralmente il preesistente, che è conseguentemente caducato nella sua efficacia;

Visti il parere favorevole di **regolarità tecnica**, espresso dal Dirigente del SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE ed il parere di **regolarità contabile** espresso dal Ragioniere

Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Accertata la propria competenza ai sensi di quanto disposto dalla Legge n°56/2014;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare il “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016” nel testo risultante dall'**Allegato “B”**, dando atto che lo stesso sostituisce integralmente il precedente che è conseguentemente caducato nella sua efficacia e che entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione del presente atto.
2. Di dare atto che il nuovo Regolamento costituisce l'appendice n. 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Provincia di Pisa.
4. Di disporre l'invio del presente ai Dirigenti, alla RSU ed al personale.
5. Di dichiarare il presente Decreto immediatamente esecutivo in ragione della necessità di rendere da subito operativa la disposta modifica regolamentare.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
Massimiliano Angori



PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

REGOLAMENTO
PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Approvato con Decreto presidenziale n. 118 del 25/10/2018
Modificato con Decreto presidenziale n. _____ del _____

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 ed ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche correlate ai lavori, servizi e forniture contenuti in atti di programmazione approvati dagli Organi dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000, che abbiano a base un progetto esecutivo o altro livello di progettazione ammesso, nel cui quadro economico sia stato previsto l'apposito stanziamento.

Definisce, in particolare, i presupposti, le modalità e i criteri di ripartizione delle somme accantonate fra i dipendenti della Provincia di Pisa che svolgono le attività indicate nell'art. 113 del Nuovo Codice dei Contratti.

Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l'acquisizione di forniture e servizi ed alla implementazione di un'attenta gestione delle fasi della programmazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici di appalti, secondo i principi di collaborazione, trasparenza e rotazione.

Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 68 del 28/03/2012.

Art. 1 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche - ambito lavori

1. Quantificazione del fondo incentivante

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo

fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale, impiantistico), di collaudo statico o di certificato di regolare esecuzione.

2. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata sulla base dell'importo dei lavori da realizzare, stabilendo percentuali puntuali per ciascun lavoro derivanti dall'applicazione del metodo dell'interpolazione lineare tra una percentuale massima del 2% per un valore minimo dei lavori convenzionalmente previsto in €. 1.500.000,01, e una percentuale minima dell'1% per un valore convenzionale stabilito in 10.000.000,00. Fino ad €. 1.500.000,00 la percentuale prevista è pari al 2%.

3. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per le seguenti tipologie di lavori: nuove opere interventi di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione energetica, contenuti in atti di programmazione approvati dagli Organi dell'Amministrazione che abbiano a base un progetto esecutivo o altro livello di progettazione ammesso, nel cui quadro economico sia stato previsto l'apposito stanziamento.

4. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto (di cui all'articolo 1 comma 2), iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, dovrà comprendere anche

gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento.

5. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, collaudo impiantistico, di collaudo statico, di certificato di regolare esecuzione, nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

L'Amministrazione ogni anno individua con atto di indirizzo la destinazione delle risorse di cui al punto precedente.

Nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, l'incentivo viene calcolato direttamente sull'80% dell'aliquota prevista per l'opera o il lavoro.

6. *Disciplina per l'incentivazione delle varianti*

Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme, al lordo del ribasso d'asta, rispetto al progetto approvato, applicando le percentuali del progetto iniziale. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

7. *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali e nelle riferibilità funzionali soggettive indicate nelle tabelle sottostanti, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella "A"

Prestazione	%
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	30
2) Programmazione della spesa per investimenti	4
3) Verifica preventiva dei progetti	8
4) Predisposizione e controllo dei bandi e procedure di gara	6
5) Direzione lavori – Ufficio direzione lavori	34
6) Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	9
7) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	9
Totale	100

Le percentuali di cui alla Tabella “A” possono, con provvedimento motivato del Dirigente competente, essere variate in +/- nella misura massima del 20%, rimanendo la percentuale complessiva invariata.

Tabella “B”

ATTIVITA'	LIVELLI	%
VERIFICA PROGETTUALE	Studio di fattibilità	25
	Definitivo	30
	Esecutivo	45

Tabella “C”

ATTIVITA'	FIGURE PROFESSIONALI	%
R.U.P.	R.U.P.	80
	Collaboratori	20
PROGRAMMAZIONE SPESA	Responsabile/i	55
	Collaboratore/i	45
VERIFICA PROGETTAZIONE	Verificatore/i	70
	Collaboratori	30
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO BANDI	Responsabile	60
	Collaboratori	40
DIREZIONE LAVORI/ESECUZIONE CONTRATTO	Direttore dei lavori – esecuzione	65
	Collaboratori	35
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	Coordinatore	90
	Collaboratori	10
COLLAUDO	Collaudatore/i	90
	Collaboratore/i	10

8. Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2 – Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102 comma 6 e 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni - ambito servizi e forniture.

1. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi/forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione).

Le funzioni tecniche sono incentivabili quando i relativi appalti di servizi e forniture:

- a) sono ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare rispondono all'art. 23, c. 14 e 15 del medesimo decreto;
- b) necessitano della nomina del direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 delle Linee Guida ANAC n°3/2016 e la verifica finale di conformità o certificato di regolare esecuzione secondo le prescrizioni di cui all'art. 102, c. 2 del citato decreto.

Le attività di servizi e forniture vengono incentivate solo se prevedono l'espletamento di gara pubblica.

2. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione dei servizi/forniture da acquisire contenuti in atti di programmazione approvati dagli

Organi dell'Amministrazione che abbiano a base un progetto esecutivo o altro livello di progettazione ammesso, nel cui quadro economico sia stato previsto l'apposito stanziamento:

- a) servizi/forniture di importo pari o superiore ad €. 20.000,00 percentuale dell'1.2%;
- b) servizi/forniture di importo inferiore ad €. 20.000,00 non vengono incentivate.

3. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo ai servizi/forniture, corrispondente alle percentuali, di cui all'articolo 2 comma 2, applicate agli importi dei servizi/forniture posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento.

4. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, viene ripartito tra il RUP ed i soggetti deputati alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando, alla direzione dell'esecuzione e alla verifica di conformità, ed ai loro collaboratori.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse

può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

L'Amministrazione ogni anno individua con atto di indirizzo la destinazione delle risorse di cui al punto precedente.

5. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	%
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	35%
2) Programmazione della spesa	2%
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di gara (con le eccezioni delle adesioni a CONSIP)	15%
4) Direzione dell'esecuzione, Coordinatore per la sicurezza e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione	35%
5) Collaboratori alla direzione del contratto	13%
Totale servizi/forniture	100%

La percentuale di ripartizione tra le figure professionali avverrà in conformità alla tabella "C" riguardante i lavori.

Esclusivamente per le gare Consip non sarà distribuita la percentuale relativa alla figura "Predisposizione e controllo della procedura di bando e di gara" il cui importo confluirà nel fondo destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia

e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli.

Le percentuali sopra riportate possono, con provvedimento motivato del Dirigente competente, essere variate in +/- nella misura massima del 20%, rimanendo la percentuale complessiva invariata.

Art. 3 - Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture

Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

1. Individuazione del gruppo di lavoro

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura il dirigente competente, su proposta del RUP, prima dell'avvio dell'attività, individuare con specifico provvedimento, a seguito di parere favorevole del Segretario Generale:

- a) nel caso di lavori:
- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di responsabile della predisposizione e controllo delle procedure di gara/stipula contratto, di responsabile della redazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
 - i tempi di ultimazione delle attività di programmazione, di gara, di affidamento, di contratto, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;

- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di responsabilità della predisposizione e controllo delle procedure di bando/contratto, di responsabile della redazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di affidamento ed i tempi di esecuzione dei servizi e forniture.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà proporre motivando, il nuovo Nucleo al Dirigente che valuterà la proposta e formalizzerà la variazione.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale nell'ambito del procedimento, sub-procedimento o attività, sottoscrivendo i relativi atti. Tali soggetti saranno individuati dal Dirigente nell'ambito del Nucleo.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta, come al paragrafo precedente, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Il mancato avvio dei lavori/servizi/forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente e percentualmente alle attività svolte ed a condizione che si sia pervenuti all'approvazione della determina a contrarre.

2. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia.

3. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/forniture da realizzare. A tal fine il dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 20% della percentuale definita nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio.

4. Disciplina delle attività svolte in forma "mista" per lavori e servizi

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante ai dipendenti, qualora intere fasi vengano svolte esternamente, l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che la suddetta somma possa maggiorare i compensi

già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio/ che hanno determinato il suddetto incremento.

5. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 con provvedimento motivato del dirigente competente, su proposta del RUP.

6. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori

Qualora durante le procedure precedenti e quelle relative all'espletamento dei lavori si verificano significativi ritardi a seguito di sollecito scritto dal Dirigente responsabile, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione o aumento dei costi, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 o per cause non imputabili alla Direzione dei Lavori, al RUP ed ai loro collaboratori, l'incentivo verrà ridotto di una quota come da tabella sottostante, fermo restando che per tempi e costi superiori al 50% di quelli previsti, nessun incentivo verrà erogato:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Tra il 10% e il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 50% del tempo contrattuale	50%
	Tra il 10% e il 20% dell'importo contrattuale	20%

Costi di realizzazione	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 50% dell'importo contrattuale	60%

7. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi/forniture.

Qualora durante la procedura per l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano significativi ritardi, a seguito di sollecito scritto del Dirigente responsabile, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi o aumento dei costi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo verrà ridotto di una quota come da tabella di cui al punto precedente e non erogato per tempi e costi superiori al 50% di quelli previsti.

8. Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 4 - Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. Procedura di liquidazione

La liquidazione del compenso è disposta dal dirigente competente, per le attività previste nel programma di intervento e nei limiti delle somme accantonate su proposta del Responsabile unico del Procedimento. L'incentivo non sarà erogato per le funzioni non completate e certificate dal Dirigente.

Il 70% del compenso compete agli aventi diritto dopo l'approvazione del Certificato del collaudo tecnico-amministrativo o verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione. Il restante 30% compete agli aventi diritto a chiusura della contabilità nel bilancio della Provincia, con esclusione di eventuali contenziosi riferiti all'attività di espropriazione.

2. Individuazione dei tempi di liquidazione e modalità di rendicontazione¹

La liquidazione di cui al precedente comma 1 avverrà nel mese successivo all'approvazione della relativa nota di liquidazione da parte del Dirigente competente ed inviata al Settore Programmazione e Risorse, nel rispetto comunque della normativa generale sull'utilizzo delle risorse decentrate.²

Art. 5 – Incentivi per il personale della centrale unica di committenza

Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dall'art. 1 del presente regolamento, con oneri posti a carico degli enti richiedenti medesimi.

La propedeutica attività utile alla definizione delle modalità per la corresponsione della quota a carico dei singoli enti convenzionati, sarà formalizzata dal Dirigente Responsabile della Stazione Unica Appaltante.

Il versamento della quota, da parte dell'ente a favore del quale è stata svolta l'attività è condizione preliminare per la corresponsione dell'incentivo al personale della struttura nel rispetto dei criteri previsti dal suddetto regolamento.

¹ Comma modificato con D.P. n. _____ del _____.

² Il co. 2 nella versione approvata con D.P. 118_2018 recitava: "La liquidazione di cui al precedente comma 1 avverrà in due soluzioni semestrali: a settembre riferita al primo semestre, con atti di rendicontazione approvati entro il 30 giugno, ed a marzo, con atti di rendicontazione approvati entro il 31 dicembre, nel rispetto comunque della normativa generale sull'utilizzo delle risorse decentrate".

Art. 6 - Limite individuale ai compensi da corrispondere

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della cassa/competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016.

Art. 7 – Limite compensi per normativa generale per le risorse decentrate

Le somme relative ai compensi per incentivi di cui al D.Lgs. n°50/2016 saranno erogate nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa in materia di contrattazione decentrata, al tempo vigente.

Art. 8 - Informazione e confronto

L'ufficio Programmazione e Risorse fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e

6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento provinciale, approvato con delibera G.P. n. 68/2012.

Il presente Regolamento si applica alle attività relative a lavori/servizi/forniture documentate con data certa dalla determinazione a contrarre o dalla data di affidamento nel caso di indagine di mercato a mezzo MEPA o similari, o dalla sottoscrizione della Convenzione CONSIP, successiva alla data del 31.12.2017.

Per i periodi transitori dal 19 Agosto 2014 al 18 Aprile 2016 e dal 19 Aprile 2016 al 31 dicembre 2017, le parti si riservano di conformarsi agli orientamenti ed alla giurisprudenza prevalente.

Art. 10 - Disposizione finale

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

L'erogazione dell'incentivo è comunque strettamente correlato all'accantonamento previsto nell'apposito fondo e nei limiti dello stesso.



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Decreto n. 3463/2019

ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 4 CO. 2 DEL REGOLAMENTO PER GLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS. 50/2016

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Pisa li, 20/11/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

RAGIONERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di Decreto n. 3463/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 4 CO. 2 DEL REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS. 50/2016, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile degli atti, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pisa li, 21/11/2019

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

Decreto nr. 136 del 21/11/2019
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 4 CO. 2 DEL REGOLAMENTO PER GLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS. 50/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è divenuto esecutivo per il decorso di 10 giorni dalla data di pubblicazione.
Pisa, Li 21/11/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del responsabile dell'ufficio incaricato si certifica che il presente decreto
è stato affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
21/11/2019 al 06/12/2019.

Pisa li, 03/01/2020

Il Responsabile della Segreteria
(BERTELLI LUISA)
con firma digitale